

**IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

- III Sezione Civile -

---

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta                      Presidente

dr.ssa Valeria Castaldo                Giudice

dr.ssa Simona Di Rauso                Giudice est.

letto il ricorso depositato il 28.12.2023, assegnato al Giudice relatore il 4.1.2024,  
promosso ai sensi dell'art. 25 sexies CCII da:

ENGINEERING S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e  
difesa giusta procura, dall'Avv.

;

vista la documentazione allegata;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

La ENGINEERING S.R.L., in persona del legale rappresentante p.y. p.t. ha presentato una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio della società, nella postulata ricorrenza dei requisiti e dei presupposti previsti dagli art. 25 sexies e 39 e ss del Codice della Crisi d'impresa e d'Insolvenza.

La società- che svolge attività nel settore dell'edilizia in proprio e per conto terzi, occupandosi di progettazione, costruzione e trasformazione di complessi immobiliari sia per civili abitazioni che di opifici industriali e commerciali- ha dedotto di aver formulato domanda di accesso alla composizione negoziata per la crisi, depositando il 1.6.2023 presso la Camera di Commercio competente un'istanza per la nomina di un esperto indipendente, individuato poi nella persona del dott. Pietro chiedendo al contempo l'adozione delle misure protettive, ai sensi dell'art. 18, co. 1, C.C.I.I.

Con ordinanza del 23.10.2023 il Tribunale rigettava la richiesta di conferma delle misure protettive.





La composizione negoziata si concludeva, successivamente, con la archiviazione del procedimento, avendo l'esperto depositato ex art. 17, comma 8, CCII, nella piattaforma apposita della Camera di Commercio, la propria relazione finale, da cui si evince che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lettera b) del Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza (già art. 11, 1° e 2° comma, del DL n. 118/2021) non sono praticabili (cfr. all. 3 alla domanda di concordato semplificato).

La ricorrente, stante tale esito, ha quindi presentato una domanda di concordato semplificato ai sensi dell'art. 25 sexies CCII, al fine di liquidare il patrimonio sociale senza ricorrere alla liquidazione giudiziale.

La proposta prevede la realizzazione di un attivo pari ad € 695.108,00, da destinare integralmente al soddisfacimento dei creditori, mediante incasso di crediti, impiego di disponibilità liquide, dismissione delle immobilizzazioni materiali ed in virtù di un apporto € 300.000 a titolo di finanza esterna da parte del socio Nove Agosto Immobiliare srl, asseritamente ricavabile dalla vendita di n.4 beni immobili di sua proprietà, messi a disposizione della procedura a condizione dell' omologa del piano.

Dalla proposta si trae l'esistenza di un passivo pari ad € 3.789.974 e la previsione: a) del pagamento integrale dei crediti in prededuzione; b) del pagamento integrale dei crediti della Classe 1, muniti di privilegio non degradati, composta da crediti da lavoro dipendente e dalla componente retributiva - accantonata dei crediti delle Casse Edili di Caserta ed Avellino; c) del pagamento nella misura del 13% della Classe 2 dei creditori rappresentati dalle Casse Edili di Caserta ed Avellino per le componenti non retributive - accantonate; d) del pagamento nella misura di 4,5% dei creditori della Classe 3 muniti di privilegio composta da crediti erariali ed Inps; d) del pagamento dei creditori della Classe 4 - costituita dai chirografari - nella misura del 2%.

E' stata ivi individuata, infine, la Classe 5, costituita dai soci - quali creditori della società che rinunciano ai rispettivi crediti.

Il pagamento dei creditori, come suddivisi per classi, dovrebbe avvenire in un arco temporale complessivamente previsto in 15 mesi dalla omologazione del concordato, secondo una scansione temporale non ben definita.

Il Tribunale, nelle more dell'analisi del ricorso e del piano, con decreto del 12.1.2024 ha rigettato la richiesta di misure protettive semiautomatiche e e,, con decreto del 22.3.2024, ha richiesto una integrazione documentale ex art 39 CCII, poi effettuata dalla società.





Ciò premesso, occorre soffermare l'attenzione sulla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al concordato semplificato.

Ebbene, l'art. 25 sexies CCII, al primo comma, testualmente prevede che: “Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.”.

Dunque, presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato è che a corredo relativo vi sia: 1) una relazione finale in cui l'esperto nominato ai sensi dell'art. 13 CCII dichiara che: (i) le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; (ii) le trattative non hanno avuto esito positivo; (iii) le soluzioni negoziali individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 let. b) del CCII (contratti privati con uno o più creditori idonei ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; convenzione in moratoria di cui all'art. 62; conclusione di un accordo con tutti i creditori che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324; predisposizione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61) non sono praticabili.

Il successivo vaglio sulla ritualità della proposta, previsto dall'art. 25 sexies co. 3 CCII deve poi estendersi non solo alla formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell'esperto, ma anche all'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” (cfr. Tribunale Monza 17.4.2023).

Secondo la soluzione interpretativa cui il Collegio ritiene di aderire, perché ricorra la precondizione che rende ammissibile la proposta di concordato semplificato, non è sufficiente che il debitore abbia volontariamente fatto ricorso alla composizione negoziata, ma piuttosto - anche in ragione dei principi generali dettati dall'art. 4 CCII, a proposito dei doveri delle parti - che le trattative si siano svolte e che, nonostante l'impegno profuso correttamente dall'imprenditore, in ossequio ai dettami di cui all'art. 4 citato, non sia stato possibile raggiungere la soluzione negoziata.

Invero la partecipazione dei creditori alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede sostituisce il diritto di voto sulla proposta concordataria, sicché è necessario





che vi sia stata una completa interlocuzione con i creditori interessati al piano di risanamento e che gli stessi abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni in merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore ricorrente, sulle misure per il risanamento proposte e, di conseguenza, abbiano potuto esprimersi su esse.

D'altra parte occorre che i creditori abbiano assolto nel contesto una leale collaborazione con il debitore e con l'esperto, sicché l'eventuale violazione dei relativi doveri ex art. 4 cit. e, in special modo, la sottrazione ad ogni forma di trattativa in vista della tutela esclusiva delle proprie ragioni, dovrà essere valutata dal tribunale onde evitare un'ingiusta preclusione all'imprenditore all'accesso al concordato semplificato.

Ai fini dell'accesso alla procedura deve emergere, dunque, che il debitore (come i creditori) abbia condotto le trattative secondo buona fede e correttezza e che non siano risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b).

Per vero tale è il contenuto dell'art. 25 sexies, che appare in parte diverso da quello dell'art. 23 CCII, ove l'accesso al concordato semplificato risulta esclusivamente subordinato alla mancata individuazione di una delle soluzioni al superamento della crisi declinate in via alternativa al primo comma di tale disposizione.

Il differente testo delle due norme ha fatto sostenere che il concordato semplificato nell'un caso - quello dell'art. 23, co. 2 lett. c) - costituirebbe uno strumento indotto semplicemente dal mancato raggiungimento di una soluzione condivisa tra imprenditore e creditore, per così dire dovuto a ragioni di tipo soggettivo.

Nell'altro caso, quello dell'art. 25 sexies, viceversa esso sarebbe subordinato alla circostanza di un'impraticabilità oggettiva delle soluzioni di cui all'art. 23, co. 1 e co. 2 lett. b), nonostante la buona fede e correttezza profusa dal debitore.

Ad avviso del Tribunale tale conclusione appare non solo sicuramente suggestiva ma, a ben vedere, anche consentita dalle differenze testuali rimarcate.

In altre parole, se il riferimento all'esito non positivo della composizione negoziata nonostante la buona fede e la correttezza predicate – contenuto nell'incipit dell'art. 25 sexies primo comma – fa ritenere ricorrere lo stesso presupposto di cui all'art. 23, co. 2, CCII, delle soluzioni non individuate, nondimeno lo stesso art. 25 sexies fa riferimento ad una diversa preconditione di accesso: soluzioni individuate e tuttavia non praticabili.

Quale precipitato del superiore ragionamento, è che si sia in presenza di due diverse ipotesi potenziali di accesso al concordato semplificato: nella prima, ex art. 23, co. 2, lett. c), spetterà all'esperto riferire che le trattative si sono svolte secondo buona fede e





correttezza e che tuttavia non è stata individuata dalle parti alcune delle soluzioni dell'art. 23, co. 1 e co. 2 lett. b); nella seconda, che la soluzione individuata all'esito di tali trattative non si sia rivelata attuabile per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti. Ciò posto, la buona fede e la correttezza che paiono rilevanti in specie vanno riferite al debitore.

Più precisamente non può farsi dipendere - in senso ostativo - l'accesso allo strumento di regolazione, che ha il suo antecedente logico necessario nella composizione negoziata, da una condotta di uno o più creditori che abbiano volontariamente impedito l'esito positivo delle trattative, quando il debitore abbia viceversa tenuto una condotta improntata ai canoni indicati dall'art. 4 CCII.

Ne deriva che ricorrerà la precondizione dell'accesso al concordato semplificato, nelle due declinazioni indicate nell'art. 23, co. 2, lett. c) e nell'art. 25 sexies co. 1, primo e secondo periodo, sia nel caso in cui non sia stata individuata la soluzione nonostante lo sforzo corretto ed in buona fede dell'imprenditore, sia quando la soluzione individuata con uno o più creditori - si sia rivelata poi oggettivamente inattuabile.

Ebbene, la buona fede del debitore rivela la sua essenza principalmente nel rispetto dei doveri indicati dall'art. 2086 c.c.

Solo ove l'imprenditore abbia predisposto un assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato alle concrete dimensioni della sua attività potrà tempestivamente rilevare l'emersione della crisi dai segnali di cui all'art. 3, co. 3 CCII ed assumere le conseguenti iniziative idonee al superamento delle condizioni di cui all'art. 12 CCII (di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario che rendono probabile la crisi e l'insolvenza reversibile); di conseguenza, predisporre un piano da sottoporre ai creditori da cui emerga la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa.

Del resto, gli assetti adeguati dovrebbero consentire proprio di ricavare le informazioni necessarie all'imprenditore per utilizzare la lista di controllo e il successivo test pratico per verificare la perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, co. 2 CCII.

In definitiva, la buona fede dell'imprenditore anzitutto non può ritenersi sussistere se questi abbia violato i due doveri di cui all'art. 2086 cc: 1) di dotarsi di assetti adeguati; 2) di adottare iniziative concretamente idonee al superamento della condizione disfunzionale di cui all'art. 12 - .

Riguardo a tal ultimo profilo, il presupposto può esso essere declinato come dovere del debitore di proporre ai creditori - attraverso la predisposizione di un piano di risanamento concreto e basato su dati e rappresentazioni credibili e fattibili - soluzioni





specifiche di risoluzione della crisi, che rientrino nel novero i quelle individuate ai sensi dell'art. 23, co. 1, CCII.

Al contempo come dovere di fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale completa, trasparente ed esaustiva (cfr. art.4 e 16, comma 4 CCII) , condizione necessaria e indefettibile per consentire la partecipazione informata dei creditori alle trattative e l'adesione alle proposte formulate dal debitore nel percorso di negoziazione stragiudiziale.

I due requisiti di accesso alla procedura del concordato semplificato, buona fede e correttezza nelle trattative - ai fini di una delle soluzioni declinate dalla legge, tuttavia poi non concretamente individuata - e la non praticabilità della soluzioni viceversa individuata interferiscono tra loro, in una ottica di complementarità nei termini innanzi visitati, .

Nello specifico, affinché possano dirsi effettivamente ed oggettivamente impraticabili le soluzioni alternative occorre che l'imprenditore si sia effettivamente attivato in tal senso, formulando specifiche proposte ai creditori, che le abbiano accettate.

Diversamente , per il caso di cui all'art. 23, co. 2, lett. c) e di cui all'art. 25 sexies co. 1, primo periodo, che le proposte non abbiano portato ad una delle soluzioni possibili perché non accettate dai creditori nonostante la buona fede e correttezza spiegata dal debitore.

In ambo i casi appena evidenziati esiste, quindi, la preconditione utile all'accesso al concordato semplificato.

Ove invece si sia trattato di proposte ab origine inaccettabili - come per il caso in cui l'imprenditore si trovi colposamente in una situazione che non gli consenta di formulare una proposta che abbia una qualche chance di essere realizzata e, dunque, accettata dai creditori, poiché egli versa in uno stato di insolvenza irreversibile e si sia tardivamente attivato in violazione del combinato disposto degli artt. 2086 cc e 3 CCII - allora non potrà ritenersi sussistenza la preconditione all'accesso al concordato semplificato.

Tale situazione ostativa ricorrerà sia nell'ipotesi in cui le trattative neppure è stato possibile avviarle per una condotta del debitore violativa dei canoni di buona fede e correttezza delineati nei termini che precedono, sia pure, quando le trattative siano state avviate dall'esperto, ma emerge dalla relazione finale che esse non sono andate a buon fine e non sono state assecondate dai creditori anche in ragione della insussistenza di concrete prospettive di risanamento, in quanto la società ha fondato la sua proposta su un piano aleatorio e generico.





Andando ancor più in profondità, rispetto a quanto già delineato sommariamente ut supra il presupposto oggettivo della composizione negoziata consiste per l'imprenditore commerciale o agricolo in uno stato «di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza», purché risulti «ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» (art. 12, comma 1 CCII, ma anche art. 13, comma 2, art. 17, comma 5 e art. 25-quater, comma 1 CCII).

Per cui, se l'esperto indipendente - una volta accettato l'incarico -, non ravvisi tali concrete prospettive di risanamento, ne deve dare notizia al segretario generale della camera di commercio, che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (cfr. art. 17, comma 5 CCII: "L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi...").

Da tanto deve inferirsi che la ragionevole prospettiva del «risanamento» dell'impresa condizioni anche l'accesso allo strumento del concordato semplificato.

Sicché laddove l'esperto concluda per l'assenza di tale prospettiva, riferibile all'evidenza alla condotta del debitore in violazione dei canoni dettati della buona fede e della correttezza nell'accezione ampiamente tratteggiata - non vi è spazio per l'eventuale domanda di concordato semplificato, che presuppone appunto che sia stata precedentemente individuata dall'imprenditore una soluzione al superamento della situazione di probabilità di crisi, di crisi o di insolvenza di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. b CCII idonea a dar luogo alle trattative previste con i creditori e con i terzi; di poi, che queste si siano svolte «secondo correttezza e buona fede» e che tuttavia non abbiano avuto esito positivo ovvero, nonostante ciò, non siano risultata oggettivamente praticabile la soluzione individuata (art. 25-sexies, comma 1 CCII).

Sotto tale angolo prospettico, non può che convenirsi sulla conclusione che il controllo sul contenuto della relazione dell'esperto sulla correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative, previsto dal comma 3 dell'art. 25 sexies CCII, non possa avere una valenza meramente formale e burocratica, dovendosi piuttosto consistere nella





verifica, in forza relazione al tenore della relazione ed allo svilupparsi dei suoi passaggi logico argomentativi, nonché alle risultanze processuali, se effettivamente la composizione negoziata si sia svolta correttamente e se le trattative effettivamente si siano svolte secondo buona fede e correttezza da parte del debitore e che: (i) alcuna delle soluzioni di cui all'art. 23, co. 1, CCII, sia stata individuata; (ii) in alternativa, che la soluzione individuata ai sensi dell'art. 23, co. 1, cit, non sia risultata praticabile per ragioni oggettive.

Si impone cioè una verifica della tenuta delle conclusioni formali dell'esperto.

Ciò in linea con la giurisprudenza di merito formatasi sul punto, nonché con la natura dello strumento concordatario semplificato, che non prevede, a differenza del concordato preventivo, il voto dei creditori, sicché un controllo sull'uso e sull'abuso dello strumento è garantito, da un lato, dal sindacato del Tribunale in ordine al rispetto dei requisiti di accesso e dall'altro, dalla possibilità per i creditori di presentare opposizione.

Applicando tali principi al caso di specie, dalla relazione finale dell'esperto di chiusura della composizione negoziata emerge "che la società non ha raggiunto i risultati prospettati nelle previsioni mensili del piano né ha provveduto a risolvere la questione del versamento del residuo capitale sottoscritto e risultante non versato (...). L'Esperto, tenendo conto di tutti gli elementi riportati, ritiene di dichiarare fallite le trattative della Composizione Negoziata della Crisi per la società Engineering. Tale esito negativo deriva tanto dall'esito delle trattative tanto dall'enorme fabbisogno finanziario aggiuntivo ammontante ad ulteriori € 632.382,88 da aggiungere alle disponibilità di finanza di terzi già programmata per € 450.00,00. A maggior sostegno del risultato negativo della presente procedura di composizione negoziata interviene anche il fatto che la società durante queste prime fasi, successive all'istanza di accesso, ha solamente articolato in maniera approssimativa e generica il prospettato piano di risanamento. Ciò comporta che allo stato attuale non è possibile verificare concretamente, con ragionevolezza e solidità le asserzioni su cui si è fondata la strategia di intervento. Già in fase di trattative lo scrivente, come ribadito in precedenza, richiedeva aggiornamenti in merito all'attuazione delle strategie di intervento finalizzate alla composizione della crisi; purtroppo, però, si ravvisavano risultati negativi in merito all'andamento economico ed emergeva una indeterminatezza circa i risultati relativi al noleggio delle macchine operatrici e automezzi a disposizione, all'attività di General Contractor e sulla riscossione dei crediti che la stessa ha dichiarato di vantare verso i propri clienti. Di medesimo tenore ne è risultato anche il mancato raggiungimento degli obiettivi proposti dalle attività di noleggio di un'apparecchiatura autorizzata dalla Regione Campania e di proprietà della Engineering srl, di un tritratore di inerti, nonché dalla dimostrazione concreta ed oggettiva dell'apporto di finanza esterna per la somma di €







450.000, messa a disposizione da uno dei soci, attraverso il conferimento di due terreni da alienare, a condizione del buon esito dell'accorso di composizione della crisi già affidati ad una agenzia immobiliare specializzata, sebbene il tutto non sia stato accompagnato da perizia estimativa degli immobili stessi. In aggiunta anche in ordine al ricorso all'istituto della cd. rottamazione quater per cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il cui debito complessivo ammonta a euro 1.661.552,19, il perfezionamento della fattispecie impone il pagamento nell'immediato di una somma pari al 20% della posizione debitoria agevolata che considerati i cash flow della società evidenziati nella relazione, non risultano ad oggi praticabili. Quindi l'indeterminatezza della dimostrazione nel raggiungimento dell'attuazione del piano di risanamento già nelle prime fasi dell'avvio della procedura, unitamente al risultato negativo delle trattative, comporta la dichiarazione di fallimento delle trattative di Composizione negoziata della crisi della Società Engineering srl ed induce lo scrivente a comunicare al Segretario generale della Camera di commercio l'archiviazione della Composizione negoziata ai sensi dell'art. art. 17, co. 8 del D. Lgs. 12.1.2019 n. 14. Lo scrivente ravvisa, inoltre, l'impossibilità di procedere ad ulteriore tentativo rispetto a quello paventato dall'istante Società Engineering S.r.l. secondo le indicazioni fornite dall'art. 11 del D.L. 118/2021 in quanto non si ravvisa, ad oggi, l'ipotesi di una gestione in continuità della crisi che coinvolge l'azienda de quo”.

Ebbene, effettivamente risulta che nella procedura di composizione negoziata la società aveva presentato un piano di risanamento articolato in un orizzonte temporale di anni 5 che prevedeva, per il mezzo di un accordo concluso coi creditori, la prosecuzione dell'attività d'impresa col pagamento in misura parziale e/o integrale di tutti i creditori antecedenti l'accesso alla procedura di composizione negoziata, utilizzando il parco macchine operatrici e/o automezzi a disposizione anche attraverso l'attività di noleggio, riducendo il personale non professionalizzante ed utilizzando la cassa disponibile anche attraverso nuovi conferimenti da parte dei soci.

Più precisamente, sia pur in maniera generica, si prevedeva il noleggio del parco macchine operatrici e/o automezzi a disposizione; la mera prestazione di mano d'opera delle risorse umane attualmente occupate trattandosi di personale altamente qualificato e professionale, nelle more di attivare una organizzazione di General Contractor, che rappresentava la strategia economica per uscire dalla crisi; il rientro dei crediti immediatamente esigibili a breve: la possibilità di noleggiare un trituratore di inerti, autorizzato dalla Regione Campania, nonché un apporto di finanza esterna per una somma di circa 480.000 euro, messa a disposizione da uno dei soci, attraverso il conferimento di due terreni da alienare, a condizione del buon esito dell'accordo di composizione della crisi(cfr. piano aggiornato depositato dall'esperto il 13 luglio 2023).





Attraverso il piano così descritto la società intendeva pagare i creditori in un arco temporale di cinque anni nelle seguenti modalità: pagamento integrale dei debiti verso il personale dipendente e dei debiti erariali e previdenziali (anche attraverso l'istituto della rottamazione, già presentata); pagamento dei debiti verso le banche in misura falcidiata del 90% e di quelli verso i fornitori attraverso transazioni e/rateizzazioni, le cui condizioni non sono compiutamente identificate.

Ora - come già sottolineato in sede di ricorso per la conferma delle misure protettive, con argomentazioni che il Collegio condivide- il piano di risanamento era articolato in maniera generica, senza che fosse possibile verificare la ragionevolezza e la solidità delle asserzioni su cui si fondava la strategia di intervento.

Non veniva analizzato neanche in nuce il mercato del noleggio, la presenza di ipotetiche offerte, i prezzi di mercato, quantomeno al fine di analizzare la non manifesta irrealizzabilità dei flussi di cassa previsti; non erano verificabili i flussi asseritamente derivanti dalla attività di general contractor; alla stessa stregua, non si precisavano i crediti immediatamente esigibili a breve.

Il piano era indeterminato anche con riferimento agli ipotetici flussi ricavanti dal noleggio del trituratore di inerti, solo asseriti e neanche ben quantificati, difettando una precisa descrizione del mercato di riferimento e dei prezzi di noleggio.

Infine, per ciò che concerne la finanza esterna e la disponibilità del socio a fornire sostegno finanziario al risanamento, non era stata neanche allegata una perizia giurata in ordine al valore degli immobili che ci si propone di alienare.

Il piano di risanamento prevedeva, infine, il pagamento dei creditori pubblici attraverso il ricorso all'istituto della cd. ROTTAMAZIONE QUATER per cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in contrasto però con la asserita mancanza di cash flow che permettesse il pagamento almeno delle rate iniziali ai fini del perfezionamento della fattispecie.

E' evidente che a fronte di una manifesta indeterminatezza del piano- peraltro in una complessa situazione debitoria riscontrata nella esistenza di uno stress test fortemente negativo (con valori superiori a 4), che avrebbe di per sé solo richiesto strategie di imprese completamente in discontinuità rispetto alla gestione corrente (ad es. attraverso la continuità indiretta e il trasferimento dell'azienda o di suoi rami) - la prospettazione ai creditori di una soluzione ab origine inidonea ad affrontare la crisi si risolve in una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nelle trattative.





Peraltro ciò giustifica, sotto altro versante, la dichiarata indisponibilità alle trattative manifestata da una parte di creditori ampiamente rappresentativa (quali gli istituti finanziari) ed il loro disinteresse, per come emerge dalla relazione finale dell'esperto.

Sotto questo angolo prospettivo, l'accesso al concordato semplificato deve essere sicuramente consentito all'imprenditore proprio nelle ipotesi in cui l'esito negativo della composizione negoziata della crisi sia imputabile ad un comportamento irragionevolmente ostruzionistico dei creditori; diverso è però il caso in cui il piano appare ab origine implausibile e non corredato da dati e attestazioni tecniche in grado di supportarlo, sicchè in tal caso la mancata partecipazione dei creditori non può essere tacciata di mala fede.

Ne discende che non può ritenersi consentito l'accesso al concordato semplificato nelle ipotesi in cui, fin dall'origine, le soluzioni alla crisi non appaiano percorribili, come nel caso ci si trovi dinanzi ad una "insolvenza irreversibile" che dovrebbe condurre l'esperto a chiedere l'archiviazione della procedura di composizione negoziata ai sensi dell'.

A ciò deve aggiungersi una altra considerazione.

Emerge dai bilanci della società proponente un patrimonio netto negativo, nel 2021, di 2.750.512, con una perdita di esercizio (portata a nuovo) di 2.750.402 ed una perdita dell'esercizio di 61.062,00; mentre nel 2022 il patrimonio netto negativo era pari ad euro 3.199.547, con una perdita di 449.037.

Ora tale circostanza è stata completamente negletta dalla società in sede di composizione negoziata, laddove -a fronte di un piano la cui strategia di intervento era fondata anche sul mutamento della attività caratteristica, prospettando la di garantire la continuità attraverso l'attività di general contractor- la società avrebbe dovuto prevedere nel piano le strategie di intervento tese a ripianare le perdite, presupposto della stessa continuazione dell'attività.

Valutazione da compiersi prima ancora di ogni prospettazione sui flussi da destinare alla continuazione dell'attività, atteso che in caso di perdite della srl, operano le norme societarie in tema di ricostituzione delle perdite, di operazioni sul capitale e di eventuale messa in liquidazione della società e scioglimento ex art 2482 bis ss. cc .

Né la società ha dedotto alcunchè in ordine alla circostanza di essersi avvalsa della facoltà di sterilizzazione delle perdite ex art. 6, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, estesa al 2021.

Peraltro l'assenza di tali specificazioni integra anch'essa una violazione degli obblighi informativi, tali da concorrere ad escludere la buona fede del debitore.





Del resto, già in giurisprudenza si è sottolineato, in tema di composizione negoziata delle società in liquidazione, che non è accoglibile la domanda di conferma della misura protettiva ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021 qualora l'impresa versi in stato di liquidazione e non sia dedotta, né documentata la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione a mente dell'art. 2487 ter c.c., essendo il procedimento di composizione negoziata riservato alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (Trib. Bergamo 15 febbraio 2022; cfr. in tema di rapporto tra accesso alla composizione negoziata e insolvenza reversibile Trib Avellino 5 dicembre 2022).

Ebbene, la esistenza di perdite rilevanti e di un patrimonio netto negativo, non accompagnato in sede di composizione negoziata dalla proposizione di un piano che affrontava specificamente tali criticità, proponendo una soluzione specifica per affrontarle, concorre al giudizio di non perseguibile risanamento dell'impresa e di impercorribilità delle trattative a monte, in ragione della infattibilità della soluzione proposta, sì da non rendere possibile l'accesso al concordato semplificato per le motivazioni sopra addotte (sul punto anche cfr. anche Trib- Udine 30 novembre 2023: "lo stato di insolvenza del titolare dell'impresa, ma a ben vedere anche in stato di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) CCII, preclude l'accesso alla composizione negoziata, anche qualora sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, ossia sia possibile perseguire la continuità aziendale anche in via indiretta, rimanendogli a disposizione in tal caso i soli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al Titolo III del CCII. Infatti, l'attuale collocazione sistematica della composizione negoziata e del concordato semplificato nel Titolo II, in "coabitazione" con le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi e al di fuori degli "strumenti della crisi e dell'insolvenza" di cui al Titolo III, impone una lettura del requisito oggettivo dell'art. 12, comma 1, CCII più restrittiva e aderente alla lettera della legge. Ne consegue che è precluso all'imprenditore in siffatto stato al momento dell'accesso alla composizione negoziata accedere al concordato semplificato.")-

In altri termini, nonostante la relazione dell'esperto abbia concluso per la non praticabilità delle soluzioni previste dall'art. 23, co. 1 CCII, viceversa deve ritenersi si sia versato in un'ipotesi di soluzione neppure individuata dalle parti – ai sensi dell'art. 23, co. 1 e e 25 sexies co. 1 prima parte – per effetto di una condotta della debitrice palesemente contraria ai doveri di buona fede e correttezza di cui si è ampiamente riferito sopra, consistita nella predisposizione di un piano generico e tardivo, come tale inidoneo a prospettare un ragionevole risanamento dell'impresa ovvero a dimostrare ricorrere il profilo di un'insolvenza reversibile della società.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.





P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la proposta di concordato semplificato depositata dalla            engineering srl.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio dell'11.4.2024.

Il Giudice

Dott.ssa Simona Di Rauso

Il Presidente

Dott. Enrico Quaranta

